

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'

NR. 77 DD. 25.08.2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** mese di **agosto** alle ore **8.30** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario della Comunità **dott.ssa Emanuela Bez**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Assegnazione al dott. Mario Andretta, ex Segretario Generale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, della retribuzione di risultato per l'anno 2020.

- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **25.08.2020**
- Esecutiva dal **05.09.2020**

Il Segretario
dott.ssa Emanuela Bez

IL COMITATO ESECUTIVO

Ricordato che annualmente viene corrisposta la retribuzione di risultato al Segretario Generale, sulla base di apposita scheda di valutazione riferita al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia ed alla realizzazione dei compiti istituzionali;

Ricordato altresì che il Segretario Generale dott. Mario Andretta è cessato dal servizio in data 30.04.2020;

Visto e richiamato l' accordo sindacale stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016/2017 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto in data 29.12.2016 del quale si è preso atto con deliberazione C.E.n. 6 del 17/1/2017, **ed accertato che a partire dall'anno -2017- è stato rivisto in parte il sistema di valutazione dei Segretari**;

Richiamato a tal fine l'art. 23 del citato accordo stralcio, che recita testualmente:

"L'art. 98 del ccpl 2002/205 di data 27.12.2005, come modificato dall'art. 30 dell'Accordo per il biennio economico 2006/2007 – parte giuridica 2006/2009 – di data 20.06.2007, è sostituito dal seguente:

"art. 98"

Retribuzione di risultato

1. Ai segretari comunali e di comunità, e ai vicesegretari ad esaurimento è corrisposta la retribuzione di risultato riferita al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia ed alla realizzazione dei compiti istituzionali.
2. La valutazione dei risultati è effettuata da parte della giunta dell'ente sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco e consegnata al segretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al segretario in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la valutazione si riferisce.
3. Nei comuni/comunità convenzionati, la retribuzione di risultato viene corrisposta proporzionalmente dai singoli enti entro il tetto massimo complessivamente individuato. Per i segretari che abbiano prestato servizio presso enti diversi, la valutazione e l'erogazione della relativa retribuzione di risultato verrà effettuata da ciascun ente per la quota corrispondente ai mesi di servizio effettivamente prestati.
4. La valutazione dei risultati del segretario comunale e di comunità in gestione associata, costituita ai sensi articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, è effettuata da parte della giunta dell'ente capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata, sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco dell'ente capofila, negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco dell'ente capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni in gestione associata e consegnata al segretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al segretario in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.
5. La valutazione dei Vicesegretari ad esaurimento cui siano assegnate le funzioni segretarili di un comune e/o la direzione di una delle strutture intercomunali dei servizi associati è effettuata da parte della Giunta dell'ente di riferimento, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata, sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco dell'ente di riferimento, negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza è compilata dal Sindaco dell'ente di riferimento, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci dei Comuni in gestione associata e consegnata al Vicesegretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al Vicesegretario ad esaurimento in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la valutazione si riferisce.
6. Dovarsi due mesi dalla scadenza del termine per la consegna della scheda con la valutazione dei risultati, l'indennità di risultato è erogata, in proporzione ai risultati conseguiti, previa presentazione di una relazione di autovalutazione da parte del Segretario Vicesegretario ad esaurimento nella quale si dà conto dell'andamento dell'attività, dei programmi anche con riferimento agli obiettivi assegnati e della situazione organizzativa degli uffici.
7. A partire dalla valutazione riferita all'anno 2017, l'erogazione dell'indennità di risultato è disposta solamente sulla base delle risultanze evidenziate nella scheda di valutazione/autovalutazione ed in proporzione ai risultati conseguiti.
8. Ai Segretari comunali incaricati della sostituzione provvisoria di un dirigente preposto a struttura, assente per un periodo superiore ai due mesi, viene corrisposta una maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 95 del presente accordo fino ad un massimo del 40% della misura prevista per la posizione da sostituire. In caso di sostituzione provvisoria di un dirigente per un posto rimasto vacante, tale maggiorazione può essere corrisposta per un periodo massimo di un anno, entro il quale, qualora non si

proceda alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali, l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico, al segretario incaricato della sostituzione può essere corrisposta una

- *maggiorazione dell'indennità di risultato fino ad un massimo del 40%, per il periodo di sostituzione e in ragione degli obiettivi raggiunti.*

9. *L'importo dell'indennità di risultato è quantificato nei seguenti importi:*

- *per i segretari e i vicesegretari ad esaurimento di IV classe e di III classe con meno di 3.000 abitanti €. 4.830,00,=*
- *per i segretari e i vicesegretari ad esaurimento delle altre classi €. 7.140,00*
- *per i vicesegretari comunali ad esaurimento dei comuni nati da fusione €. 3.200,00,=*

10. *Le previsioni normative contenute nei precedenti commi di questo articolo si applicano a far data dal 2017*

11. *Le amministrazioni possono aumentare al retribuzione di risultato del segretario fino ad un massimo del 40% in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di organizzazione finalizzati alla razionalizzazione o all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze on incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale del segretario.”*

Atteso che l'allegato C del predetto accordo stralcio dd. 29.12.2016, individua due criteri generali di valutazione, a loro volta distinti in fattori di valutazione più specifici e determinati, e le rispettive fasce di punteggio, precisamente:

A)VALUTAZIONE DEI RISULTATI la cui somma può variare da un minimo di 30 a un massimo di 70 punti.

B)VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI la cui somma può variare da un minimo di 30 a un massimo di 70 punti.

La somma complessiva dei punteggi attribuibili ad A) e B) deve essere pari a punti 100 (es. se A. = 70 allora B=30, se A= 60 allora B=40...). L'allegato C precitato stabilisce inoltre per ogni elemento di valutazione una fascia di punteggi: tali punteggi sono indicati nell'allegato alla presente deliberazione;

Vista in proposito la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 26 gennaio 2017 e la successiva nota integrativa di data 1/2/2017 regolarmente pervenute al protocollo dell'Ente;

Accertato che relativamente alla retribuzione di risultato dell'anno 2020 la scheda di valutazione è stata approvata dal Comitato Esecutivo con provvedimento n. 5 del 29/1/2020 ed è stata portata a conoscenza del Segretario in data 5 febbraio 2020;

Accertato che, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 1 dell'accordo stralcio per il rinnovo del CCPL area dirigenza e segretari sottoscritto in data 29/10/2018, la mancata attivazione entro i termini di cui all'art. 137, comma 4, del C.C.P.L. di data 1/10/2018 del Comparto Autonomie locali, area delle categorie, della procedura contrattuale che ha ad oggetto la quota obiettivi specifici del F.O.R.E.G. determina la sospensione della quota di retribuzione di risultato dei dirigenti/segretari nella misura del 10% della quota teorica spettante; tuttavia si ritiene che non sia necessario sospendere la quota di retribuzione di risultato del Segretario nella misura del 10% della quota teorica spettante, in quanto i termini di cui all'art. 137, comma 4 del C.C.P.L. dd. 1/10/2018 non erano scaduti alla data di cessazione del 30.4.2020, ed era comunque impensabile che il Segretario avesse concluso la contrattazione suddetta (solitamente la contrattazione avviene durante il periodo estivo – autunnale);

Dato atto che dalla scheda di valutazione per l'anno 2020, debitamente compilata e consegnata da parte del Presidente della Comunità al dott. Andretta, si evince che il punteggio attribuito al Segretario consente la corresponsione allo stesso del 100% del compenso relativo alla retribuzione di risultato per tale anno, pari ad € 2.380,00:= (€ 7.140,00 rapportati al periodo di servizio 01.01.2020 – 30.04.2020);

Ricordato che il comma 11 dell'articolo 98 più volte citato , dispone che:

"Le amministrazioni possono aumentare la retribuzione di risultato del segretario fino ad un massimo del 40% in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di organizzazione finalizzati alla razionalizzazione o all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale del segretario."

Dato atto che il Segretario Generale dott. Mario Andretta non ha richiesto tale maggiorazione per l'anno 2020;

Dato atto che l'importo di cui sopra è già stato impegnato con determinazione n. 434 del 3/8/2020 del Responsabile del Servizio Personale a cui si demanda la competenza per la liquidazione;

Ritenuto pertanto di procedere in questa sede come di seguito:

- attribuire al Segretario Generale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme dott. Mario Andretta, il punteggio relativo alla "retribuzione di risultato" per l'anno 2020 così come risultante dalla scheda di valutazione opportunamente compilata e già consegnata dal Presidente dell'Ente al Segretario, trattenuta in copia agli atti del Servizio Personale, dalla quale si evince che, per effetto del punteggio assegnato va corrisposto al Segretario il 100% della retribuzione di risultato per l'anno 2020 pari ad € 2.380,00:= (€ 7.140,00 rapportati al periodo di servizio 01.01.2020 – 30.04.2020);
- accertare che non si provvede a nessuna decurtazione per giornate di assenza dell'anno 2020 che danno luogo a trattenute (cfr. art. 9 accordo dd. 02.05.2012- se presenti comportano una trattenuta di € 9,11 euro/giorno);
- prendere atto che la spesa complessiva risultante dall'attribuzione dei citati compensi al Segretario, come sopra già indicato, è già stata impegnata con determinazione n. 434 del 3/8/2020;

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42".
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Viste inoltre le seguenti deliberazioni:

- del. Consiglio della Comunità n. 3 di data 07/01/2020, di "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Art. 170 del D.lgs. 267/2000";
- del. Consiglio della Comunità n. 4 di data 07/01/2020, di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2001)";
- del. Comitato Esecutivo della Comunità n. 1 di data 08/01/2020, di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 - Art. 169 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267";
- del. Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

All'unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di attribuire il punteggio relativo alla "retribuzione di risultato" per l'anno 2020 al Segretario Generale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, dott. Mario Andretta, così come risultante dalla scheda di valutazione opportunamente compilata e già consegnata dal Presidente dell'Ente al Segretario, trattenuta in copia agli atti del Servizio Personale ed inserita nel fascicolo personale del dipendente, dalla quale si evince che, per effetto del punteggio assegnato, va corrisposto allo stesso il 100% della retribuzione di risultato per l'anno 2020 pari ad € 2.380,00:= (€ 7.140,00 rapportati al periodo di servizio 01.01.2020 – 30.04.2020);
2. di autorizzare il Servizio Personale dell'Ente alla liquidazione delle somme sopraindicate;
3. di dare atto che la spesa complessiva risultante dall'attribuzione dei citati compensi al Segretario è già stata impegnata con determinazione del Responsabile del Servizio per il Personale n. 434 del 3/8/2020;
4. di dare atto che, trattandosi di provvedimento inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 20.08.2020

Il Responsabile del Servizio Personale
f.to rag. Michela Piazzì

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 20.08.2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

1. **opposizione alla Giunta della Comunità**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11,
2. di dare atto che, trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

dott. Michele Malfer

IL SEGRETARIO

dott.ssa Emanuela Bez

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon